

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI INTERNI (II):	
In sede referente	Pag. 1
ISTRUZIONE (VIII):	
In sede referente	» 2
LAVORI PUBBLICI (IX):	
In sede referente	» 4
In sede legislativa	» 4
CONVOCAZIONI	» 6
RELAZIONI PRESENTATE	» 7

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 21 LUGLIO 1967, ORE 9,15. — *Presidenza del Presidente SULLO.* — Intervengono il Ministro del turismo e dello spettacolo, Corona e i Sottosegretari di Stato per l'interno, Gaspari e per il turismo e lo spettacolo, Sarti.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (4187);

SEMERARO: « Provvidenze a favore dei complessi bandistici » (705);

TERRANOVA CORRADO ed altri: « Norme per favorire la ripresa del teatro lirico e del concertismo » (1910);

ALATRI ed altri: « Ordinamento degli enti autonomi lirico-sinfonici e finanziamento delle attività musicali » (3488).

La Commissione dando per acquisita la discussione generale già svolta in sede legislativa nonché l'esame dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 2, approva senza modificazioni l'articolo 2.

All'articolo 3, sono dichiarati decaduti, per assenza del proponente, gli emendamenti presentati dal deputato Manco mentre sono respinti gli emendamenti Gorreri alla lettera *i*), Borsari alla lettera *n*) e gli emendamenti Terranova. Sono invece approvati un emendamento Simonacci alla lettera *g*), inteso ad aumentare a sei il numero dei sovrintendenti con la inclusione di diritto anche del sovrintendente del teatro dell'Opera di Roma, e un emendamento Gorreri relativo alla designazione dei componenti di cui alle lettere *i*) e *n*). L'articolo 3 è infine approvato nella nuova formulazione risultante dalla approvazione dei due emendamenti.

Gli articoli 4 e 5 sono approvati senza modificazioni.

All'articolo 6, dopo breve interventi dei deputati Terranova Corrado, Scarpa, Gorreri e Gohering è respinto un emendamento Terranova e Scalia inteso ad inserire nell'elenco degli enti autonomi lirici il Teatro Massimo Bellini di Catania mentre è accolto, dopo una dichiarazione di astensione del deputato Semeraro ed interventi favorevoli dei deputati Simonacci, Greppi e Zincone un emendamento aggiuntivo dagli stessi presentato del seguente tenore:

« Al Teatro dell'Opera di Roma è riconosciuta una particolare considerazione per la funzione di rappresentanza svolta nella sede della capitale dello Stato ».

È quindi votato ed approvato l'articolo 6 nel suo complesso.

L'articolo 7 è approvato senza modificazioni dopo interventi dei deputati Greppi, Terranova e Viviani Luciana, che ribadiscono le rispettive dichiarazioni fatte in sede di discussione generale.

Senza modificazioni sono approvati anche gli articoli 8, 9 e 10.

L'articolo 11 è approvato con un emendamento sostitutivo del sesto comma proposto dal deputato Terranova (relativo alla nomina del direttore artistico). Su proposta del relatore la Commissione delibera di scindere in due articoli distinti l'articolo medesimo.

Sono approvati senza modifiche gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.

L'articolo 20 è approvato con un emendamento (parzialmente modificato) proposto dai deputati Raia e Grimaldi, inteso a stabilire che rimangono salve le competenze delle regioni a statuto speciale e con un emendamento del relatore che include nei Comitati i « sovrintendenti degli enti autonomi lirici aventi sede nei capoluoghi di Regione ».

Sono quindi approvati senza modifiche gli articoli 21, 22, 23 e 24.

L'articolo 25 è approvato con un emendamento Terranova inteso a stabilire che le sovvenzioni sono assegnate « con decreto » del Ministro.

Gli articoli 26 e 27 sono approvati senza modifiche, dopo il ritiro da parte di tutti i presentatori dei rispettivi emendamenti, con l'intesa di approfondire la questione in Assemblea.

Il seguito dell'esame è rinviato all' seduta di martedì 25 luglio.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 21 LUGLIO 1967, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Romita.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Modifiche all'ordinamento universitario » (2314);

BERLINGUER LUIGIO ed altri: « Riforma dell'ordinamento universitario » (2650);

CRUCIANI ed altri: « Modifiche all'ordinamento universitario » (2689);

MONTANTI: « Nuove disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie » (1183).

Proseguendo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2314, assunto come testo base, la Commissione, in accoglimento di un emendamento presentato dal deputato Finocchiaro, delibera la soppressione dell'articolo 32 concernente gli istituti aggregati di educazione fisica, quindi, si sofferma ad analizzare gli articoli 34 e 35, del titolo VI del disegno di legge, concernenti la rappresentanza degli studenti e l'elezione dei rappresentanti negli organi collegiali universitari.

Dopo interventi dei deputati: Franceschini, Codignola, Scionti, del Presidente e relatore Ermini, nonché del Sottosegretario Romita, in accoglimento di due emendamenti Rosati, Codignola, Franceschini, Magri e Codignola, Magri, Finocchiaro, Rosati e Franceschini, gli articoli in esame risultano approvati in un unico articolo del seguente tenore:

ART. 34.

(Elezione dei rappresentanti negli organi collegiali universitari)

In tutti i casi nei quali sia prevista la designazione di rappresentanti in organi collegiali dell'Università o dell'Istituto di istruzione universitaria, le elezioni debbono essere effettuate a scrutinio segreto.

Le elezioni si svolgeranno sulla base di un regolamento emanato dal Rettore, sentito il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione integrato a questo fine, nella prima applicazione della presente legge, secondo le modalità stabilite dal comma quinto dell'articolo 47 della legge concernente nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-71.

Il regolamento dovrà contenere norme relative ai seggi elettorali, alla presentazione delle candidature, ai documenti di riconoscimento per l'elettore, allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio e alla risoluzione delle eventuali contestazioni.

In ogni caso i seggi saranno composti da un professore di ruolo, presidente, e da due o da quattro appartenenti alla categoria cui l'elezione si riferisce, nominati dal Rettore secondo le disposizioni del regolamento di cui ai commi precedenti.

Le elezioni sono indette dal Rettore con manifesto da affiggersi non meno di 20 giorni prima della data fissata per le votazioni. Il

manifesto dovrà altresì stabilire il termine per la presentazione delle candidature.

Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali previsti dalla presente legge, i collegi elettorali sono costituiti:

per i Comitati di corso di laurea, da tutti gli iscritti al rispettivo corso di laurea;

per i Consigli di facoltà, da tutti gli iscritti alle rispettive Facoltà;

per i Consigli di dipartimento, da tutti gli studenti ammessi ai corsi del dottorato di ricerca nel Dipartimento.

Successivamente, dopo interventi dei deputati: Franceschini e Berlinguer Luigi, del Presidente e relatore Ermini e del Sottosegretario Romita, in accoglimento di due emendamenti presentati, dai deputati Magri, Rosati, Finocchiaro, Codignola e Franceschini, intesi ad elevare, al primo e al secondo comma dell'articolo 36, i limiti di spesa di competenza del Consiglio di amministrazione, il citato articolo risulta approvato nella seguente formulazione:

ART. 36.

(Limiti di spesa di competenza del Consiglio di Amministrazione. Bilanci).

I limiti delle spese fissati all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono rispettivamente elevati a lire 10 milioni e lire 25 milioni.

Tutte le deliberazioni del Consiglio di amministrazione concernenti alienazioni e trasformazioni del patrimonio e contrattazione di mutui, se eccedenti i 10 milioni sono esecutive quando abbiano riportato l'approvazione del Ministro della pubblica istruzione.

Le sezioni separate del bilancio universitario derivanti dalle gestioni degli ex istituti superiori, aggregati alle Università della stessa sede, in esecuzione della legge 13 giugno 1935, n. 1100, sono soppresse e fuse nel bilancio universitario generale, conservandosi, peraltro, l'originaria destinazione dei contributi di enti e di privati.

Accantonato temporaneamente l'articolo 37, concernente il regolamento per l'attuazione del provvedimento, sono presi in esame gli articoli 38 e 39 del disegno di legge, relativi, rispettivamente, alla predisposizione di un testo unico di tutte le disposizioni in materia di istruzione universitaria, nonché alle disposizioni finali.

Dopo interventi del deputato: Magri, del Presidente e relatore Ermini, nonché del Sottosegretario Romita, in accoglimento di un emendamento Magri, Codignola, Rosati, Moro Dino e Franceschini, ulteriormente riformulato dal deputato Codignola, in ordine ad un riferimento specifico alla costituzione degli organi di governo universitari (il deputato Berlinguer Luigi preannuncia, in merito, il voto contrario del suo gruppo) i due articoli in esame sono approvati in un unico testo del seguente tenore:

ART. 38.

(Testo unico. Disposizione finale)

Sono abrogate le disposizioni contrarie ed incompatibili con le norme contenute nella presente legge.

Entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita una Commissione parlamentare composta da otto deputati e da otto senatori, nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee, è delegato a riunire in un testo unico tutte le disposizioni legislative in materia di istruzione universitaria e relative ad enti, istituti e servizi comunque attinenti all'istruzione e alla ricerca scientifica universitaria, provvedendo al loro coordinamento.

Le disposizioni contenute nella presente legge, anche per quanto riguarda la costituzione degli organi di governo universitario, verranno applicate, salvo che nella medesima non sia stato diversamente disposto, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Successivamente, dopo aver accantonato un articolo aggiuntivo 30-bis, presentato dai deputati Codignola, Magri, Rosati e Franceschini, concernente l'istituzione di corsi serali per studenti lavoratori, la Commissione prende in esame un articolo aggiuntivo 19-bis presentato dai deputati Codignola, Magri, Franceschini e Finocchiaro, relativo all'ammissione di cittadini stranieri ai concorsi a cattedre universitarie.

Dopo interventi dei deputati: Codignola, Rosati, Berlinguer Luigi, del Presidente e relatore Ermini, nonché del Sottosegretario Romita, è accolto nella seguente formulazione l'articolo aggiuntivo in esame (ulteriormente riformulato dal deputato Codignola, in ordine al riferimento del possesso della conoscenza

della lingua italiana da parte dei professori stranieri):

ART. 19-bis.

(*Ammissione di cittadini stranieri ai concorsi a cattedre universitarie*)

Ai concorsi a cattedre universitarie possono essere ammessi docenti e studiosi di cittadinanza straniera.

Qualora la Commissione giudicatrice ritenga il cittadino straniero degno di coprire il posto messo a concorso, questi potrà conseguire la nomina in ruolo, nei modi di legge, purché abbia ottenuto la cittadinanza italiana e sia in possesso della conoscenza della lingua italiana e comunque non oltre i 5 anni dalla approvazione degli atti del concorso stesso.

In tal caso non è applicabile la norma di cui al secondo comma dell'articolo 73 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Il Presidente Ermini, infine, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame dei provvedimenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 21 LUGLIO 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Giglia.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori BERNARDINETTI e FENOALTEA: « Assunzione da parte dello Stato della spesa per il completamento del nuovo palazzo di giustizia di Rieti » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4242).

In assenza del Relatore riferisce sulla proposta di legge il Presidente Alessandrini, che dà notizia del parere contrario espresso su di essa dalla Commissione bilancio e rinvia pertanto ad altra seduta l'esame del provvedimento in attesa che vengano indicati gli idonei mezzi di copertura della spesa.

PROPOSTA DI LEGGE:

SANTI ed altri: « Estensione della legge 24 luglio 1961, n. 729, alla concessione per la costruzione e l'esercizio dell'Autostrada Fornovo-Pontremoli accordata ai sensi della leg-

ge 21 maggio 1955, n. 462, e concessione del prolungamento di tale autostrada per il collegamento dell'Autostrada del Sole e a quella Tirrenica » (3775).

In assenza del Relatore riferisce sulla proposta di legge il Presidente Alessandrini, che dà notizia del parere favorevole con osservazioni espresso dalla Commissione bilancio e, dopo aver ampiamente illustrato le finalità del provvedimento e l'esigenza di realizzare l'opera considerata nella proposta di legge, propone che la Commissione richieda che la proposta di legge stessa venga assegnata in sede legislativa.

Dopo un intervento adesivo alla proposta formulata dal Presidente del deputato Fasoli, la Commissione approva alla unanimità la proposta stessa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,40.

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 21 LUGLIO 1967, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Giglia.

DISEGNO DI LEGGE:

« Composizione del consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade » (3710).

Su proposta del Relatore, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta la discussione del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

« Provvedimenti per il risanamento dell'abitato di Licata » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4263).

Il Relatore Fracassi, dopo aver sottolineato la necessità di provvedere ad esigenze profondamente sentite dalle popolazioni di varie zone in Italia in ordine al soddisfacimento di alcuni bisogni prioritari della civile convivenza, accenna, come esemplificazione delle situazioni esistenti, a quelle riscontratesi in alcune località degli Abruzzi e passa ad illustrare il contenuto del disegno di legge, di cui auspica l'approvazione da parte della Commissione affinché vengano soddisfatte le esigenze ampiamente sociali della popolazione di Licata.

Il deputato Di Benedetto, dopo avere sottolineato la gravità della situazione di Licata e di altre zone del meridione e delle isole - laddove mancano i servizi igienico-sanitari,

vi è penuria d'acqua e si riscontra una grave depressione economico-sociale — fa rilevare la incapacità del Governo di provvedere a risolvere tali problemi. Rileva, quindi, che l'elevatissimo numero di astensioni verificatosi a Licata in occasione delle ultime consultazioni elettorali ha il preciso significato di una resistenza passiva e di protesta della popolazione locale, afferma che il disegno di legge in discussione appare insufficiente a risolvere tutti i problemi della città e che inoltre per l'attuazione di quanto da esso previsto occorreranno certamente alcuni anni e conclude chiedendo che la maggioranza e il Governo si impegnino alla risoluzione integrale dei problemi di Licata, anche per quanto concerne il rifornimento idrico che, tra l'altro, rappresenta una condizione indispensabile per lo sviluppo industriale della zona, e preannunciando il voto favorevole al provvedimento della sua parte politica che considera il provvedimento stesso come un avvio alla soluzione di quei problemi.

Il deputato Di Leo, dopo aver rilevata la forte depressione economica esistente nella città di Licata e l'importanza che ha assunto il fenomeno emigratorio nella zona, afferma che il disegno di legge tende a risolvere solo alcuni aspetti del problema, mentre rimangono in attesa di soluzione il problema dell'industrializzazione della zona, del potenziamento delle attività agricole, del rifornimento idrico e delle attrezzature portuali. Conclude sottolineando la necessità di considerare il disegno di legge in discussione come un avvio alla soluzione dei complessi problemi della zona e per adempiere ad un preciso dovere umano, civile e politico.

Il deputato Abate rileva che situazioni analoghe a quelle riscontrabili in Licata per quanto concerne la disponibilità di acque si riscontrano anche in altre zone, sottolinea la necessità di risolvere in modo prioritario il problema anche attraverso la concentrazione delle disponibilità finanziarie esistenti, e conclude preannunciando il voto favorevole della sua parte politica sul disegno di legge.

Intervengono quindi il Presidente Alessandrini, che esprime alcune perplessità sull'azione svolta dalla Regione siciliana per provvedere riguardo alle esigenze indicate dagli intervenuti nel dibattito, il Relatore Fracassi, il quale sottolinea l'esigenza di non trascurare, pur nella denuncia delle carenze ancora esistenti, quanto è stato fatto dai Governi democratici dal dopoguerra ad oggi, e auspica che intervengano in seguito altri provvedimenti per l'integrale soluzione dei problemi di Licata e

che la programmazione economica conduca alla eliminazione degli squilibri esistenti nelle diverse zone del paese; e il Sottosegretario Giglia, il quale afferma che negli interventi realizzati in passato per provvedere alla soluzione dei problemi di Licata è mancata una visione globale della situazione esistente e che a ciò si sono aggiunte difficoltà nella realizzazione delle opere derivanti dalla natura del terreno, sottolinea che già sono in corso iniziative per la soluzione del problema idrico, e conclude affermando che compete allo Stato intervenire per risolvere i problemi di Licata e di quelle zone della Sicilia che si trovano in analoga situazione, anche in relazione alle scarse possibilità di intervento degli enti locali data la penuria dei mezzi finanziari a loro disposizione.

Il Sottosegretario Giglia accetta quindi un ordine del giorno presentato dai deputati Fracassi, Di Leo, Di Benedetto, Abate e Sinesio con il quale si impegna il Governo ad affrontare e risolvere con successivi provvedimenti in modo globale i problemi igienici, sanitari e di sviluppo economico e sociale della città di Licata.

L'articolo unico del disegno di legge è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato al termine della seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Concessione a favore dell'Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese di contributo straordinario per la gestione degli acquedotti della Lucania » (4067).

Il Relatore Abate sottolinea la necessità che la Commissione prenda conoscenza, prima di esaminare il provvedimento, della relazione a suo tempo predisposta dal professor Gangemi e relativa alla azione ed al funzionamento dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, come già richiesto in altre occasioni; e propone quindi di rinviare ad altra seduta la discussione del disegno di legge.

Dopo l'intervento del deputato Matarrese, che si associa alle considerazioni fatte dal Relatore, e del Sottosegretario Giglia, che assicura che informerà il Ministro dei lavori pubblici della richiesta presentata, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta la discussione del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese » (2793).

Il Relatore Abate propone e la Commissione delibera di rinviare la discussione del disegno di legge in base alle stesse considerazioni formulate a proposito del disegno di legge n. 4067.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,50.

CONVOCAZIONI

II COMMISSIONE PERMANENTE (Affari interni)

Martedì 25 luglio, ore 17.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (4187) — Relatore: Gagliardi — (*Parere della I, della IV, della V, della VI e della XIII Commissione*);

SEMERARO: Provvidenze a favore dei complessi bandistici (705) — Relatore: Semeraro;

TERRANOVA CORRADO ed altri: Norme per favorire la ripresa del teatro lirico e del concertismo (1910) — Relatore: Russo Spena;

ALATRI ed altri: Ordinamento degli enti autonomi lirico-sinfonici e finanziamento delle attività musicali (3488) — Relatore: Semeraro.

Esame della proposta di legge:

TOZZI CONDIVI e SAMMARTINO: Adeguamenti economici per il clero e modifica del testo unico 29 gennaio 1931, n. 227 (*Urgenza*) (186) — Relatore: Lombardi Ruggero — (*Parere della V e della XIII Commissione*).

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

PINTUS ed altri: Modificazioni allo stato giuridico ed all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali (801) — (*Parere della I e della V Commissione*);

ARMATO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali (936) — (*Parere della I e della V Commissione*);

PINTUS: Norme transitorie per l'applicazione dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1962, n. 604, relativo ai concorsi per la nomina a segretario capo di prima classe nei comuni e nelle province (2188) — (*Parere della I Commissione*);

VALITUTTI: Proroga dell'articolo 61 della legge 8 giugno 1962, n. 604, recante norme sullo stato giuridico dei segretari comunali (3543) — (*Parere della I Commissione*);
— Relatore: Mattarelli Gino.

III COMMISSIONE PERMANENTE (Affari esteri)

Martedì 25 luglio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Partecipazione dell'Italia all'Esposizione Internazionale « Hemisfair 1968 », San Antonio, Texas (SUA) (4165) — Relatore: Cariglia — (*Parere della I e della V Commissione*).

IV COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

Martedì 25 luglio, ore 18.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

Modificazioni delle norme del Codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (3705);

IOTTI LEONILDE ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (3900);

— Relatore: Dell'Andro.

Esame della proposta di legge:

GUIDI ed altri: Abrogazione delle norme del codice penale concernente i reati di adulterio, concubinato, omicidio e lesioni a causa di onore, e la causa speciale di estinzione dei delitti contro la libertà sessuale, attraverso il matrimonio (3997) — Relatore: Dell'Andro.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

VIZZINI ed altri: Abrogazione dell'articolo 553 del Codice penale e modifiche agli articoli 112 e 114 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773,

e dell'articolo 2 del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 561, per quanto riguarda i divieti alla propaganda anticoncezionale (3000);

PERINELLI ed altri: Abrogazione del divieto stabilito dall'articolo 553 del Codice penale (1164);

— Relatore: Martuscelli — (*Parere della II e della XIV Commissione*).

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

FORTUNA: Casi di scioglimento del matrimonio (2630) — (*Parere della I Commissione*);

SPAGNOLI ed altri: Norme sullo scioglimento del matrimonio (3877);

— Relatore: Reggiani.

Esame della proposta di legge:

BASLINI e BOZZI: Modifica all'articolo 72 del codice di procedura civile sui poteri del pubblico ministero nelle cause matrimoniali (4027) — Relatore: Reggiani.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Modifica agli articoli del Codice civile: 269 (dichiarazione giudiziale di paternità), 271 (legittimazione attiva e termine) e 279 (alimenti) (154) — Relatore: Martini Maria Eletta;

QUINTIERI: Modifica degli articoli 467 e 577 del Codice civile (174) — Relatore: Martini Maria Eletta;

DURAND DE LA PENNE: Provvedimenti in favore dei figli illegittimi. Adeguamento delle disposizioni vigenti alle norme della legge 31 ottobre 1955, n. 1064 (2319) — Relatore: Martini Maria Eletta — (*Parere della II Commissione*);

MARTUSCELLI ed altri: Modificazioni al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile (1803) — Relatore: Martini Maria Eletta — (*Parere della II Commissione*).

REGGIANI: Attuazione nuove piante organiche delle cancellerie e segreterie giudiziarie (3854) — Relatore: Martuscelli — (*Parere della I Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

CAVALLARO FRANCESCO: Modifica degli articoli 41 e 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ed all'articolo 6 della legge 22 gennaio

1934, n. 64, concernente l'ordinamento del notariato (3820) — Relatore: Martuscelli.

BARTOLE e GASCO: Modifica dell'articolo 48 della legge 24 maggio 1967, n. 396, « Ordinamento della professione di biologi » (4176) — Relatore: Reggiani.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Martedì 25 luglio, ore 19.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4234) — Relatore: Scricciolo.

RELAZIONI PRESENTATE

IV Commissione (Giustizia):

« Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (3846);

BASSO ed altri: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (996);

BOZZI ed altri: « Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1120);

GUIDI ed altri: « Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, relative alla costituzione e al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1231);

MARTUSCELLI ed altri: « Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1744);

— Relatore: Romeo, di minoranza.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 22.